



Decisione n. 1326 del 10 gennaio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 26 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2781, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente, con l'assistenza di un difensore, rappresenta di avere acquistato, tra il 2008 e il 2011, azioni e obbligazioni subordinate emesse dall'Intermediario dei cui servizi di investimento si avvaleva (di seguito anche la "Vecchia Banca"), poi sottoposto a procedura di risoluzione nel novembre 2015 ex d.lgs. n. 180/2015, per un controvalore complessivo pari a € 19.084,12. A tal proposito, egli lamenta l'inappropriatezza e l'inadeguatezza dell'investimento complessivamente effettuato rispetto al proprio profilo di rischio e deduce, altresì, la violazione da parte dell'odierno Resistente degli obblighi di informazione, diligenza,

correttezza e trasparenza di cui lo stesso era gravato in attuazione della normativa di settore. In particolare, egli produce una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara che alcune delle risposte contenute nei tre questionari MiFID sottoscritti al tempo dei fatti sarebbero in realtà errate e segnala, altresì, la mancata verifica di adeguatezza, con conseguente inosservanza dell'art. 9-bis del contratto quadro, ai sensi del quale la Vecchia Banca si impegnava a prestare il servizio di consulenza in relazione ad ogni operazione effettuata, anche su iniziativa del cliente.

Egli aggiunge che, per effetto della situazione di dissesto in seguito accertata, la Vecchia Banca veniva sottoposta a procedura di risoluzione *ex* d.lgs. 180/2015 - con conseguente azzeramento del valore dei titoli in suo possesso - e, nell'ambito di essa, l'azienda bancaria veniva ceduta dalla Vecchia Banca in risoluzione a un ente ponte appositamente costituito (di seguito, la Nuova Banca), poi incorporato nell'odierno convenuto. A giudizio del Ricorrente, la Nuova Banca, quale cessionaria dell'azienda, sarebbe succeduta anche nel debito risarcitorio nei suoi confronti, stante che l'azzeramento del valore delle azioni (conseguente all'avvio della procedura di risoluzione) avrebbe riguardato solamente le sue pretese in quanto azionista, ma non anche le sue pretese risarcitorie in qualità di cliente, al quale le azioni azzerate erano state collocate in modo scorretto dall'intermediario/emittente, per effetto del che egli conclusivamente adisce l'ACF chiedendo di essere risarcito del danno occorso in ragione di € 19.084,12 oltre rivalutazione monetaria.

2. In via pregiudiziale, l'intermediario eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in relazione agli acquisti effettuati fino al 28 maggio 2008 per il decorso termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., stante l'asserita inidoneità del reclamo presentato in data 4 maggio 2018 ad essere considerato quale valido atto interruttivo del termine decennale.

Eccepisce, altresì, l'irricevibilità del ricorso *ex* art. 12, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'ACF per violazione dell'art. 10 del medesimo regolamento, ai sensi del quale può presentarsi un ricorso

all'Arbitro solo quando *“sui medesimi fatti oggetto dello stesso [...] è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario”*. Sul punto, l'intermediario sostiene che il reclamo presentato dal ricorrente sia generico, dal momento che non ha ad oggetto la specifica trattazione dei fatti posti a fondamento del ricorso poi presentato all'Arbitro.

In secondo luogo, l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 2, lett. a), per indeterminatezza della domanda e, ancora, lett. b) di detto Regolamento, atteso che la presente controversia avrebbe ad oggetto la sottoscrizione di azioni *“nell'ambito di un'offerta indirizzata al pubblico dei propri azionisti promossa dalla [Vecchia Banca]”* che, in quanto tale, risulta disciplinata dalla Parte IV del T.U.F e, pertanto, di per sé non riconducibile a suo dire nell'alveo della prestazione dei servizi di investimento.

Ancora, l'Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. A questo proposito, il Resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della Nuova Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi.

In secondo luogo, l'Intermediario osserva che, in ogni caso, la Nuova Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un'azienda bancaria, il cessionario risponderebbe solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l'eventuale credito del Ricorrente nel caso di specie

non solo non risultava, all'atto della cessione, dalle scritture contabili della Vecchia Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Quanto al merito, il Resistente fa presente che il profilo di investitore del Ricorrente ("medio – alto"), anche alla luce delle risposte dallo stesso date in occasione della sottoscrizione del questionario MiFID del 29 aprile 2011 e dell'esperienza maturata in materia di investimenti, nonché del valore dagli stessi e del portafoglio titoli, sarebbe coerente con l'operatività per cui è controversia.

In particolare, con riferimento alla valutazione di appropriatezza dei titoli obbligazionari sottoscritti dall'odierno Ricorrente, l'Intermediario ribadisce che le sottoscrizioni oggetto del ricorso sono state effettuate nell'ambito di offerte al pubblico, per cui la Vecchia Banca *"mediante le avvertenze contenute all'interno del predetto modulo di sottoscrizione ha pienamente adempiuto agli obblighi informativi su di essa discendenti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento in qualità di emittente e collocatrice degli strumenti finanziari acquistati dal ricorrente"*, di talché egli conclude che, in quanto *"realizzata al di fuori del servizio di consulenza, la sottoscrizione non poteva che essere considerata come appropriata al ricorrente"*.

Oltre ciò, l'intermediario eccepisce che il Ricorrente non avrebbe fornito evidenza alcuna circa l'esistenza di un nesso di causalità tra la sottoscrizione dei titoli di cui è controversia e la perdita dallo stesso patita, essendo stata l'operatività *de qua* realizzata *"in maniera totalmente consapevole, anche con riguardo al rischio ad essa associato"*. In via subordinata, l'intermediario eccepisce, per il caso di accertata violazione di regole di condotta imputabile alla Vecchia Banca, che comunque il danno di cui il Ricorrente chiede ora il risarcimento, per effetto dell'intervenuto azzeramento dei titoli della Vecchia Banca, non sarebbe una conseguenza immediata e diretta di tali violazioni, posto che il Ricorrente avrebbe potuto minimizzare fortemente la perdita occorsa provvedendo per tempo alla vendita dei titoli di cui è causa. Pertanto, l'intermediario chiede che il danno occorso sia eventualmente quantificato

tenendo conto, non solo delle cedole maturate sulle obbligazioni subordinate e dell'importo accreditato come conguaglio per la loro conversione in azioni, nonchè dei dividendi percepiti (per complessivi € 490,67), ma anche del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. Tutto ciò rilevato, l'Intermediario chiede conclusivamente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza dell'ACF o per proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, rigettato nel merito.

3. Nelle proprie repliche, il Ricorrente tiene a precisare che tutti i fatti non contestati dall'Intermediario devono ritenersi per ciò solo implicitamente confermati e, inoltre, egli insiste sulla legittimazione passiva dell'intermediario, sostanziandosi la sua domanda nella richiesta di risarcimento di un danno derivante da comportamenti violativi ascrivibili alla Vecchia Banca in qualità di intermediario che al tempo prestava servizi di investimento nei confronti dei clienti.

4. L'Intermediario ha ritenuto di non controreplicare.

DIRITTO

1. Il Collegio si sofferma, anzitutto, nella valutazione della questione preliminare posta da parte resistente, la quale eccepisce l'irricevibilità dell'odierno ricorso ex art. 10, comma 2, del Regolamento sull'ACF, secondo cui il ricorso può essere presentato all'Arbitro solo quando condivida con il precedente reclamo i medesimi fatti. A tal proposito il Collegio ritiene che, seppur il reclamo trasmesso dall'odierno Ricorrente alla Banca sia stato probabilmente predisposto avvalendosi di uno schema-tipo, esso conteneva sufficienti elementi per qualificare fatti e doglianze ivi esposti, poi sviluppati nel ricorso oggi in decisione.

2. Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 2, lett. a) del Regolamento sull'ACF, atteso che l'odierno Ricorso soddisfa i requisiti di determinatezza richiesti dalla normativa di riferimento, ben specificando la cosa oggetto della domanda e le ragioni sulle quali la stessa si fonda.

Ancora, deve essere parimenti disattesa l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dal Resistente, argomentando sulla base della circostanza che l'operatività per cui è controversia non sarebbe di per sé riconducibile alla prestazione di un servizio di investimento e, dunque, sussumibile nel novero delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., rispetto alle quali questo Collegio ha cognizione. Orbene, giova evidenziare che a norma dell'art. 18 del T.U.F. *“l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”* e che, tra le attività cd. riservate rientra, quando abbiano per oggetto strumenti finanziari, *“l'esecuzione di ordini per conto dei clienti”*, il *“collocamento”*, la *“ricezione e trasmissione di ordini”*, nonché la *“consulenza in materia di investimenti”* e sol quando vi sia la prestazione di uno o più di tali servizi, il Ricorrente può aver esercitato i diritti di opzione e così acquisito la titolarità dei titoli azionari. Inoltre, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (v. *ex multis* decisione n. 584 del 2 luglio 2018) che *“la circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato al Ricorrente azioni di propria emissione [...] non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi, specificando altresì che “l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento [...]”*. Oltre ciò, questo Collegio ha affermato la propria competenza in casi della specie in forza dell'entrata in vigore dell'art. 25-bis del T.U.F., a norma del quale anche la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in sede di emissione è stata sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 del T.U.F. Infatti, *“in data antecedente all'introduzione dell'art. 25-bis TUF ... la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in*

sede di emissione era ricondotta all'attività di "raccolta del risparmio", ai sensi dell'art. 11 del TUB, risultando così sottratta all'applicazione – e ai conseguenti obblighi per l'intermediario – della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento" (v. ex multis decisione n. 657 del 24 luglio 2018).

Sempre in via pregiudiziale, poi, l'Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. Sul punto, valutate le argomentazioni di parte e in ragione del il quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l'orientamento di ritenere sussistente, nel caso odierno, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: *“Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all'ente ponte”*; il successivo punto 2 : *“Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”*).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l'appunto nella cessione di *“tutti i diritti, le*

attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione...”) induce a ritenere che l’obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l’avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d’Italia, ove si dispone chiaramente che *“gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”*.

Piuttosto, il Collegio ritiene che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest’ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d’investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle

specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

Meritevole di accoglimento, invece, risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno intermediario in ordine alla domanda di risarcimento del danno occorso in riferimento agli acquisti di azioni (n. 1.000 titoli in

tutto) dallo stesso Ricorrente temporalmente collocati in date antecedenti al 2008, stante l'intervenuto decorso, ormai, del termine decennale, non constando atti interruttivi.

2. Così risolte le questioni pregiudiziali poste e delimitato il perimetro entro cui si può procedere in questa sede ad una valutazione nel merito dei fatti occorsi, esaminata la documentazione in atti, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

In primo luogo, devono ritenersi fondate le doglianze relative al processo di profilatura dell'odierno Ricorrente, il quale anche tramite l'atto notorio, dichiara che diverse risposte rese in occasione della sottoscrizione del questionario di profilatura in data 28 maggio 2008 sono da ritenersi errate e/o incoerenti, specie quelle relative al suo livello di istruzione, avendo egli effettuato studi secondari e non universitari, alla sua esperienza in materia di investimenti, che era limitata, e ai suoi obiettivi di investimento, consistenti nella protezione del capitale con flussi di cassa periodici e non in quella di crescita sensibile del capitale accettando anche il rischio di perderne una parte. Nell'estendere, poi, le stesse doglianze ai successivi questionari datati 10 giugno 2011 e 1 marzo 2013, il Ricorrente rileva che gli ultimi due questionari non sono neanche stati aggiornati con riferimento alla sua età anagrafica (avendo superato i 70 anni nel 2010) e al suo stato civile (da coniugato a vedovo). Questo Collegio, in proposito, rileva la presenza in atti di elementi oggettivi che non potevano che essere noti all'intermediario, tali da revocare in dubbio la corrispondenza al reale profilo del Ricorrente delle informazioni riportate nel questionario e far propendere per l'attribuzione di un profilo meno evoluto e più conservativo con riferimento agli obiettivi di investimento, senza fare acritico affidamento sulle informazioni ivi riprodotte (v, in tal senso, in presenza di analoghe fattispecie, decisioni n. 630 del 13 luglio 2018, n. 720 del 3 agosto 2018, n. 50 del 23 giugno 2017, n. 107 del 16 novembre 2017).

Con riferimento, poi, alla valutazione di adeguatezza ed appropriatezza, il Ricorrente lamenta che i questionari MiFID del 28 maggio 2008 e del 10 giugno 2011 non potevano essere correttamente utilizzati, rispettivamente, per la valutazione di appropriatezza dell'investimento in titoli azionari e obbligazionari e, specie con riferimento a questi ultimi egli lamenta che non è stata svolta nessuna effettiva verifica di adeguatezza, a fronte peraltro di un'erronea classificazione degli stessi titoli, atteso che era stato loro attribuito un livello di rischio più basso del reale, al contempo assegnando a obbligazioni di altri emittenti bancari una rischiosità maggiore, e ciò al precipuo fine di indirizzare le scelte dei clienti verso i propri prodotti. Sul punto, invero, l'Intermediario respinge ogni addebito, limitandosi tuttavia ad osservare che le caratteristiche delle obbligazioni subordinate convertibili di che trattasi erano riportate nel relativo modulo di sottoscrizione, e che, considerando il profilo del Ricorrente e il fatto che l'operazione è stata prestata al di fuori del servizio di consulenza, l'operazione non poteva che ritenersi appropriata.

Orbene, osserva il Collegio che, stante la documentazione in atti, da essa non emerge alcuna evidenza di valutazioni effettuate in termini di appropriatezza/adequatezza, nè consta alcuna comunicazione in merito al cliente. A ciò si aggiunga che, dall'estratto conto al 30 giugno 2011, risulta che la Vecchia Banca avesse attribuito alle obbligazioni subordinate convertibili e alle azioni nella disponibilità del Ricorrente un livello di rischio, rispettivamente, "Alto" e "Medio-Alto", comunque non congruente rispetto al reale profilo di parte attorea.

Quanto, poi, alla prestazione del servizio di consulenza, la mancata produzione di un contratto quadro non consente di valutare se l'Intermediario fosse o meno tenuto a prestare il servizio di consulenza. Sul punto va, tuttavia, evidenziato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ACF, *"spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori"* e se a ciò si aggiunge che il Ricorrente ha prodotto una serie di comunicazioni, inviate dalla Vecchia Banca, con cui è stato

comunicato che *“il suo portafoglio risulta essere al momento adeguato al Suo livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, alla Sua situazione finanziaria e ai Suoi obiettivi di investimento”*, appare ragionevole concludere nel senso che fosse sussistente un obbligo in capo alla Vecchia Banca di prestare il servizio di consulenza, con conseguente fondatezza anche di tale motivo di doglianza.

Con riferimento, ancora, all'incidenza di strumenti finanziari della Vecchia Banca nel portafoglio del Ricorrente, dalla documentazione in atti (v. estratti conto titoli) risulta, effettivamente, un'elevata concentrazione in strumenti finanziari emessi dalla Vecchia Banca, con una conseguente esposizione al rischio che avrebbe potuto essere invece congruamente ridotta tramite un'opportuna diversificazione degli investimenti effettuati.

Quanto, infine, alla violazione degli obblighi di trasparenza e informazione da parte della Vecchia Banca, per quanto l'odierno Intermediario abbia osservato che il Ricorrente avrebbe reso dichiarazione di acquisita conoscenza dei fattori di rischio tramite i moduli di adesione sottoscritti, sul punto si rinvia a quanto questo Collegio ha già avuto modo di osservare in presenza di analoghe fattispecie e difese di parte, nel senso che la documentazione “di rito” non può ritenersi soddisfattiva degli obblighi informativi e comportamentali incombenti su un intermediario in sede di prestazione di servizi d'investimento nei confronti della propria clientela (v., in merito, più ampiamente, decisioni n. 35 del 4 agosto 2017; n. 111 del 16 novembre 2017; n. 147 del 14 dicembre 2017, n. 378 del 13 aprile 2018, a cui in questa sede si rinvia). Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, infatti, in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente. Informativa specifica che non risulta sia stata fornita nel caso di specie.

Pertanto, risulta conclusivamente fondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento di quanto investito per effetto della sottoscrizione dei titoli di cui è controversia, non constando che l'intermediario abbia agito nel "*migliore interesse del cliente*."

Né, rileva infine il Collegio, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere egli concorso a mitigare il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione dei titoli in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da investitori *retail* con un profilo di esperienza e di competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti l'onere di cogliere per tempo eventuali segnali di allarme e farne discendere coerenti decisioni.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che il ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari alle somme investite nell'acquisto dei titoli, sia azionari che obbligazionari (€ 18.484,26), da cui occorre però detrarre € 8.300,00, pari al controvalore investito in titoli ante 2008 e, dunque, oramai incorsi nel termine decennale di prescrizione, e € 404,05, pari alle somme medio tempore incassate per le operazioni non interessate da prescrizione, per un controvalore complessivo di € 9.780,21. La somma così determinata deve essere rivalutata (per € 1.050,32) e maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 10.830,53 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del

regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi